



Estratto del verbale della seduta del 22 settembre 2021

**DELIBERAZIONE N. 175**

Oggetto:

Ulteriore impegno di spesa a favore del Consiglio regionale per il rimborso del 50% delle spese di giudizio corrisposte al prof. Avv. Giandomenico Falcon e all'Avv. Fabio Corvaja, in conseguenza della sentenza del Tribunale di Trento n. 667/2020, resa nel procedimento civile R.G. 3813/2018 (Euro 6.291,13 - Cap. U01111.0090)

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vice Presidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2018, protocollo n.24025-A, un ex consigliere regionale ha citato in giudizio la Regione e il Consiglio regionale avanti il Tribunale di Trento per questioni connesse all'applicazione della legge regionale n. 5/2014;

Premesso inoltre che con decreto del Presidente della Regione n. 1 di data 16 gennaio 2019, ratificato con deliberazione della Giunta regionale n. 12 di data 30 gennaio 2019, veniva disposto di resistere in giudizio, affidando la rappresentanza e la difesa al prof. Avv. Giandomenico Falcon e all'Avv. Fabio Corvaja; contestualmente si impegnava la spesa di Euro 3.193,15 a favore del Consiglio regionale, in conformità alla vigente convenzione per il riparto delle spese in materia di contenzioso relativo ai vitalizi;

Letta la *“Convenzione per la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie per la restituzione dei vitalizi da consiglieri ed ex consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige”* rep. 43/Registro di raccolta dei contratti di data 18 gennaio 2016, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 205 di data 19 novembre 2015;

Visto in particolare l'articolo 2 della Convenzione, rubricato *“Spese per la difesa in eventuali future controversie”*, che recita: *“Per tutti gli eventuali gradi di giudizio di qualsiasi giurisdizione e per le ulteriori nuove possibili azioni legali, promosse contro Regione, Presidente della Regione, Giunta regionale e contestualmente contro Consiglio regionale, Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il medesimo oggetto di pretesa disapplicazione delle L.R. n. 4 e n. 5 dell'11 luglio 2014, il pagamento di onorari, diritti ed oneri di spesa dovuti ai patrocinatori a difesa del Consiglio regionale del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza ed a difesa della Regione, del Presidente della Regione e della Giunta sarà effettuato ancora nella misura del 50% (cinquanta per cento) dal Consiglio regionale e del 50% (cinquanta per cento) dalla Giunta regionale”*;

Considerato che con sentenza n. 667/2020, il Giudice unico del Tribunale di Trento, ogni altra istanza disattesa, rigettava la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della Regione e del Consiglio regionale, condannando la controparte al rimborso in favore dei convenuti costituiti delle spese di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 7.000,00 per la fase decisoria, determinando quindi un onorario di Euro 13.000,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, per un importo complessivo di Euro 18.968,56;

Visto il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n. 84 di data 15 settembre 2021, trasmesso il giorno successivo con nota protocollo n.22016-A, con il quale viene rideterminato il compenso professionale spettante ai patrocinatori della Regione e del Consiglio regionale prof. Avv. Giandomenico Falcon e Avv. Fabio Corvaja, secondo quanto disposto dalla citata sentenza n. 667/2020, assumendo a tal fine un impegno di spesa complessivo di Euro 18.968,56;

Preso atto che in attuazione dell'articolo 2 della citata convenzione, contestualmente all'assunzione dell'impegno di spesa, il Consiglio regionale ha rideterminato l'accertamento dell'entrata da parte della Regione da Euro 3.193,15 (impegno di cui al D.P.Reg. n.1/2019 e successivamente re-imputato) ad Euro 9.484,28, corrispondente al 50% della spesa sostenuta dal Consiglio regionale, comportando quindi un aumento rispetto all'accertamento originario di Euro 6.291,13;

Ritenuto quindi di impegnare l'ulteriore spesa di Euro 6.291,13 a favore del Consiglio regionale in base alla convenzione rep. 43 di data 18 gennaio 2016, quale rimborso delle spese legali anticipate e sostenute dall'organo legislativo nel giudizio di primo grado;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 15 di data 8 marzo 2021, con la quale si dispone di procedere al recupero coattivo delle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Trento n. 667/2020 – R.G. 3813/2018 – per l'importo di Euro 13.000,00 per la difesa, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P., dando mandato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento in caso di esito infruttuoso dell'intimazione al pagamento;

Dato atto che la citata convenzione in essere tra la Regione e il Consiglio regionale non disciplina espressamente le modalità di riscossione dei crediti derivanti da sentenze; ritenuto quindi che il riparto dei crediti debba seguire gli stessi criteri previsti per le obbligazioni passive assunte in attuazione della convenzione rep. 43/2016, previa riscossione da parte del Consiglio regionale;

Dato atto che il ricorrente principale ha proposto appello avverso la sentenza n. 667/2000 e che con propria deliberazione n. 31 di data 10 marzo 2021 la Regione ha disposto di resistere all'impugnazione, affidando la rappresentanza e la difesa dell'ente ai medesimi patrocinatori incaricati per il giudizio avanti il Tribunale di Trento;

Letto il punto 6 del dispositivo del decreto del Segretario generale n. 84 di data 15 settembre 2021, che rinvia a successivo provvedimento l'accertamento delle somme da parte dell'ex consigliere;

Ritenuto, sulla base degli accordi intercorsi con il Consiglio regionale, di rinviare l'accertamento dell'entrata al termine della controversia, atteso che avverso la sentenza di primo grado è stato presentato appello;

Condivisa l'opportunità di demandare ad un successivo provvedimento l'accertamento della relativa entrata, rimanendo tuttavia impregiudicata la volontà di procedere al recupero coattivo, ove necessario al fine di dare esecuzione alla citata sentenza;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e la Legge regionale 23 novembre 2015 n. 25;

Vista la propria deliberazione n. 213 di data 23 dicembre 2020, avente ad oggetto: *“Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”*;

Vista altresì la propria deliberazione n. 214 di data 23 dicembre 2020, avente ad oggetto: *“Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 - 2023”*;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto: *“Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici”*;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2009;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

1. di approvare l'ulteriore spesa di Euro 6.291,13 a favore del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., in base alla convenzione n. 43 di data 18 gennaio 2016 e quale rimborso del 50% delle spese legali anticipate e sostenute dall'organo legislativo nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Trento R.G. 3813/2018, concluso con sentenza n. 667/2020, imputando la stessa all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, come segue:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2021
U01111.0090	01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	Euro 6.291,13

2. di provvedere con successivi atti alla relativa liquidazione nonché all'accertamento dell'entrata;
3. di incaricare il Dirigente preposto alla Segreteria generale ad attuare tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Codice del processo amministrativo*";
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti  
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).